ISTSC_SAPC12000X.A743DD3.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0005896.08-04-2026

LICEO TORQUATO TASSO SALERNO

• Liceo CLASSICO
- SEDE Piazza San Francesco 1, 84122 Salerno
• Liceo SCIENTIFICO
- SUCCURSALE LEONARDO: via Picenza 10, 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
IBAN: IT28 J087 8476 2100 1100 0114 399
• CF: 80022120655 • CM: SAPC12000X • www.liceotassosalerno.edu.it
sapc12000x@istruzione.it sapc12000x@pec.istruzione.it
Tel: 089225424

Ai docenti
Alle studentesse ed agli studenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web/Amministrazione trasparente/organizzazione
Alla Bacheca Argo
ATTI

Oggetto: Regolamento d'Istituto SEZIONE SANZIONI DISCIPLINARI come modificato nella seduta del 12 febbraio 2026

Si trasmette in allegato il Regolamento d'Istituto MODIFICA SEZIONE SANZIONI DISCIPLINARI , approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 12/02/2026 (delibera n. 31);

Esso resta in vigore fino a successiva modifica.

Il Dirigente scolastico

IDA LENZA
08.04.2026 10:35:08 CEST

prof.ssa Ida Lenza

1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Cambridge Assessment International Education Cambridge International School
Italiadomani
Unione Europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito

Capo IV – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 71 - PRINCIPI GENERALI

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 DPR 24/06/1998, n. 249, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. (DPR n. 249/1998 art. 4 c. 1).

2. Si ricorda che, in rispetto e nello spirito dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/06/98, DPR n. 235 del 21/11/07 e DPR n.134/2025, art. 1) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso l'attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

5. Le sanzioni comminate per iscritto sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente. Qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (ai sensi del GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679, come recepito dal D.Lgs 101/2018). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state irrogate sanzioni.

6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione di opinioni **correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità**, con particolare attenzione alle problematiche razziali e socioeconomiche.

7. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (art. 4 comma 3, DPR 249/1998).

8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

9. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse, incluse le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione e le attività legate alla FSL (ex PCTO).

Art. 72 - SANZIONI

1. Le note disciplinari non costituiscono sanzione disciplinare. Esse possono essere adottate dal docente o dal dirigente scolastico in presenza di comportamenti scorretti relativi – a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo – a disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale scolastico, violazioni delle norme di sicurezza, uso del cellulare.

2. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (come modificate e integrate dal DPR 134/2025), di seguito si individuano gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

3. Le sanzioni che non comportano allontanamento dalle lezioni (ammonizione scritta) sono irrogate dal dirigente scolastico.

4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto (art. 4, c.6, DPR 249/1998).

5. Nella tabella che segue si individuano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n. 249/1998, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, l'organo competente ad irrogarle e le relative sanzioni.

Comportamento sanzionato	**Organo competente a disporre la sanzione**	**Sanzione**	**Pubblicità del provvedimento sanzionato**
Reiterate scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; reiterati turpiloquio o blasfemia.	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza; violazioni alle norme di sicurezza.	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati.	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Danneggiamento intenzionale di oggetti di proprietà della scuola o di altri.	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta (e risarcimento del danno in caso di oggetti di proprietà della scuola)	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Reiterata violazione dell'uso dello smartphone durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico, salvo utilizzo previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato.	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici e nei luoghi di pertinenza.	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta.	Consiglio di classe	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con delibera delle attività di cui all'art. 75 c. 2.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con delibera delle attività di cui all'art. 75 c. 2.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Uso o possesso di sostanze psicotrope e/o di alcolici	Consiglio di classe	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni con delibera	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.

		delle attività di cui all'art. 75 c. 2.	
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalle lezioni fino a due giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni con delibera delle attività di cui all'art. 75 c. 2.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne.
Violenza intenzionale contro le persone, offese gravi alla dignità delle persone, ingiurie e furti, falsificazione di firme.	Consiglio di classe	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni con delibera delle attività di cui all'art. 75 c. 2.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e, se del caso, segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica e/o violazione della normativa vigente in materia di privacy, compiute mediante uso improprio del telefono cellulare e/o dei mezzi telematici (a titolo esemplificativo e non esaustivo ripresa di filmati e/o foto non autorizzate, invio di e mail offensive e/o lesive dell'altrui dignità, inoltro abusivo di documenti e/o foto riguardanti terzi a siti internet, atti configurabili come cyberbullismo).	Consiglio di classe	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni con delibera delle attività di cui all'art. 75 c. 2.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e, se del caso, segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e/o ai servizi sociali.
Molestie sessuali, cessione e spaccio di sostanze stupefacenti.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con delibera del percorso di cui all'art. 75 c. 3.	Invio comunicazione scritta alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne segnalazione all' Autorità giudiziaria competente e/o ai servizi sociali.
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con delibera del percorso di cui all'art. 75 c. 3.	Comunicazione alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e segnalazione all'Autorità giudiziaria competente e alle Autorità Scolastiche Superiori.
Reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per il sereno funzionamento della scuola; danneggiamento grave di strutture (incendi, allagamenti).	Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con delibera del percorso di cui all'art. 75 c. 3.	Comunicazione alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e segnalazione all'Autorità giudiziaria competente e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori.
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o fatti che determinino pericolo per l'incolumità delle persone; atti violenti o aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse	Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con delibera del percorso di cui all'art. 75 c. 3.	Comunicazione alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e, se del caso, segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e/o ai Servizi Sociali e alle Autorità Scolastiche Superiori.

e degli studenti. **(DPR 249/1998 art. 4, c. 9).**		In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 DPR 24/06/1998, n. 249 e modificazioni. **(DPR 249/1998 art. 4, c. 9).**	
Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (tra i quali gli atti o i comportamenti di cui al DPR 249/1998 art. 4 c. 9) o atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (***nei casi meno gravi***) ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico **(DPR 249/1998 art. 4, c. 9bis).**	Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico **(DPR 249/1998 art. 4, c. 9bis).**	Comunicazione alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e, se del caso, segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e/o ai Servizi Sociali e alle Autorità Scolastiche Superiori.
Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (tra i quali gli atti o i comportamenti di cui al DPR 249/1998 art. 4 c. 9) o atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (***nei casi più gravi***) ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (DPR 249/1998 art. 4, c. 9bis).	Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe	Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame **(DPR 249/1998 art. 4, c. 9bis).**	Comunicazione alla famiglia e anche allo studente stesso se maggiorenne e, se del caso, segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente e/o ai Servizi Sociali e alle Autorità Scolastiche Superiori.

6. Le sanzioni, per le quali si prevede un allontanamento dalle lezioni superiore a due giorni, comportano anche l'esclusione dal viaggio d'istruzione.

7. Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente nei limiti dell'anno scolastico in corso.

Art. 73
(ARTICOLO ABROGATO)

Art. 74
(ARTICOLO ABROGATO)

Art. 75 – PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELLE SANZIONI

1. Il Dirigente Scolastico, qualora constati personalmente o sia informato di un comportamento che possa integrare gli estremi di una infrazione disciplinare meritevole della sanzione dell'ammonizione scritta, contesta il fatto verbalmente allo studente e tramite fonogramma ai genitori e invita ad esporre le proprie ragioni. Dopo avere sentito le ragioni dello studente, il Dirigente Scolastico, sulla base degli elementi raccolti, decide se adottare la sanzione dell'ammonizione scritta. La sanzione comminata è comunicata formalmente ai genitori dell'alunno ed anche allo studente stesso se maggiorenne.

2. Qualora un docente constati o riceva la segnalazione di un comportamento che possa integrare gli estremi di una infrazione disciplinare meritevole della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, provvede nell'immediatezza ad informarne il coordinatore di classe. Quest'ultimo, raccolti gli elementi a disposizione, chiede al Dirigente Scolastico la convocazione del Consiglio di classe. Se il comportamento in questione sia constatato direttamente dal Dirigente Scolastico, questi, raccolti gli elementi a disposizione, convoca il Consiglio di classe. La contestazione scritta deve essere comunicata formalmente ai genitori dell'alunno ed anche allo studente stesso se maggiorenne entro 5 giorni dall'accertamento del fatto conseguente alla raccolta degli elementi a disposizione. Tra la data della comunicazione della contestazione e quella fissata per il Consiglio di classe deve decorrere un termine di almeno 7 giorni, per consentire allo studente di presentare prove e testimonianze. Della data di convocazione dell'organo collegiale viene data formale comunicazione scritta indirizzata ai genitori dei minorenni ed anche allo studente stesso se maggiorenne. La difesa da parte dello studente può avvenire oralmente nel corso del Consiglio di Classe e/o per iscritto. All'esito del contraddittorio con lo studente, il Consiglio di Classe, valutati tutti gli elementi emersi, le difese dello studente e le eventuali testimonianze e prove assunte, ove verifichi la sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile, irroga la sanzione prevista per l'infrazione accertata. La sanzione comminata a seguito di deliberazione dell'organo collegiale è comunicata formalmente per iscritto ai genitori dello studente ed anche all'alunno stesso se maggiorenne. Quando adotta la sanzione **dell'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe deve contestualmente deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte dallo studente sanzionato presso l'istituzione scolastica con i docenti previamente individuati e incaricati di realizzare le predette attività (cfr. art. 4, comma 8 bis, DPR 249/98). Quando adotta la sanzione **dell'allontanamento dello studente dalle lezioni da tre a quindici giorni**, il consiglio di classe deve contestualmente deliberare, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Lo studente sanzionato svolgerà le predette attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, ha stipulato convenzioni. Tali convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. In caso di indisponibilità di strutture ospitanti convenzionate, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte dallo studente sanzionato a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di

comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (cfr. art. 4, comma 8 ter, DPR 249/98). Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui all'art. 4, comma 8 quinquies, DPR 249/1998). Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni il Consiglio di classe prevederà misure idonee ad assicurare un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (cfr. art. 4, comma 8, DPR 249/98).

3. Qualora un docente constati o riceva la segnalazione di un comportamento che possa integrare gli estremi di una infrazione disciplinare meritevole della sanzione dell'allontanamento superiore a 15 giorni o dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o dell'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, provvede nell'immediatezza ad informarne il coordinatore di classe. Quest'ultimo, raccolti gli elementi a disposizione, chiede al Dirigente Scolastico la convocazione del Consiglio di classe. Se il comportamento in questione sia constatato direttamente dal Dirigente Scolastico, questi, raccolti gli elementi a disposizione, convoca il Consiglio di classe. La contestazione scritta deve essere comunicata formalmente ai genitori dello studente ed anche allo studente stesso se maggiorenne entro 5 giorni dall'accertamento del fatto conseguente alla raccolta degli elementi a disposizione. Tra la data della comunicazione della contestazione e quella fissata per il Consiglio di classe deve decorrere un termine di almeno 7 giorni, per consentire allo studente di presentare prove e testimonianze. Della data di convocazione dell'organo collegiale viene data formale comunicazione scritta indirizzata ai genitori dello studente ed anche allo studente stesso se maggiorenne. La difesa da parte dello studente può avvenire oralmente nel corso del Consiglio di Classe e/o per iscritto. All'esito del contraddittorio con lo studente, il Consiglio di Classe, valutati tutti gli elementi emersi, le difese dello studente e le eventuali testimonianze e prove assunte, ove verifichi la sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile e che per la stessa sia prevista una sanzione che rientra nella competenza del Consiglio di Istituto, trasmette gli atti al Consiglio di Istituto per il prosieguo di competenza. Il Consiglio di Istituto deve essere convocato entro 5 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Consiglio di Classe. Della data di convocazione del Consiglio d'Istituto viene data formale comunicazione scritta indirizzata ai genitori dei minorenni ed allo studente stesso se maggiorenne. Il Consiglio d'Istituto, sentito nuovamente lo studente (se questi lo richieda) ed esaminati tutti gli elementi trasmessi dal Consiglio di classe e le prove e le testimonianze prodotte dallo studente, ove verifichi la sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile e che per la stessa sia prevista una sanzione che rientra nella competenza del Consiglio di Istituto, irroga la sanzione prevista per l'infrazione accertata. La sanzione comminata a seguito di deliberazione dell'organo collegiale è comunicata formalmente per iscritto dal Dirigente Scolastico ai genitori dell'alunno ed anche all'alunno stesso se maggiorenne. Il Dirigente Scolastico provvederà anche, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente e/o ai Servizi Sociali e alle Autorità Scolastiche Superiori. **Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, il Consiglio d'Istituto delibera**, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, comma 8 sexies, DPR 249/98).

4. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il procedimento per la irrogazione sarà il medesimo previsto per il tipo di sanzione da irrogare.

5. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. Il Consiglio di classe si riunisce nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 297/94. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca, ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, ovvero un parente di questi ultimi entro il quarto grado, i suddetti rappresentanti saranno sostituiti nell'organo collegiale, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti, se esistenti. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto.

Art. 76 – IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 5 del Regolamento dell'Organo di Garanzia.

2. Il Direttore dell'USR decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti della Secondaria Superiore avverso le decisioni dell'organo di garanzia istituito presso la scuola. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale istituito e regolato ai sensi dell'art 2 comma 3 del DPR 235 /07 al quale si rimanda per quanto non contenuto nel presente Regolamento. Le procedure di impugnazione di cui all'art. 5 del DPR 249/98, come modificato dall'art. 2 del DPR 235/07, non incidono automaticamente sull'esecutività della sanzione comminata, che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, a meno che non si pronunci diversamente l'organo collegiale di volta in volta competente su istanza dello studente sanzionato.